

SENTENZA N° 3061/2009

14



- 5 MAR. 2009
N° 3061/2009 REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

Sezione UNDICESIMA SEZIONE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ORIETTA STEFANIA MICCICHE'
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 70777/2004 R.G. promossa da:

BERARDI ASSICURAZIONI S.A.S. DI BERARDI TOMMASO VITTORIO

e.f. 06856011009 e BERARDI TOMMASO VITTORIO (C.F. BRRTHS51R21H501C

con il patrocinio degli avv. MURDOLO GIUSEPPE e, con elezione di domicilio in Via
Daverio, 6 20122 MILANO presso avv. MURDOLO GIUSEPPE;

ATTORI
OPPOSANTI

contro:

MILANO ASS.NI SPA, (C.F. 00957670151) con il patrocinio degli avv. VIVORI
ENZO e, con elezione di domicilio in Corso Magenta, 42 20123 MILANO, presso e
nello studio dell'avv. VIVORI ENZO;

CONVENUTA
OPPOSTA

Causa R.G. 70777/2004

Conclusioni per l'opponente

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare nullo, inefficace, inammissibile ed improponibile il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 27392 del 06/07/2004 depositato il 16/07/2004 e per l'effetto revocarlo;

- in via preliminare e pregiudiziale.

1) dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Roma, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo;

2) dichiarare la carenza di legittimazione processuale della Compagnia Milano Assicurazioni S.p.A. e dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo revocandolo;

3) dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di Tommaso Berardi Vittorio perché emesso nei confronti di Berardi Vittorio;

- nel merito:

- dichiarare non dovute e non provate le somme di € 159.881,98 indicate nel decreto ingiuntivo; revocandolo; accertare e dichiarare non sussistenti le ragioni del recesso per giusta causa da parte della Compagnia di assicurazione con condanna della stessa al pagamento in favore della S.a.s delle indennità dovute per recesso senza motivo;


- accertare e dichiarare gli importi di dare/avere tra la Compagnia e la S.a.s. opponente, tenendo conto anche delle indennità di riduzione del portafoglio non corrisposte, della legittimità degli sconti praticati dalla



S.a.s., del mancato riconoscimento delle commissioni sulle polizze con pagamento del premio semestrale e con condanna in via riconvenzionale della Compagnia al pagamento di quanto accertato in favore della S.a.s. opponente, con compensazione con quanto eventualmente dovuto dalla S.a.s. alla Compagnia; in particolare compensare la somma dovuta dalla Compagnia per indennità di risoluzione di € 74.419,30 oltre interessi e la somma di € 75.000,00 derivante dalla cauzione a favore della stessa e dare atto della cessione *in iudicio* a favore della Compagnia del credito di € 25.000,00 dell'agente nei confronti della cassa previdenza Agenti e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;

- dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta opposta e, in ogni caso, rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.



F0GLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIIONI PER MILANO ASSICURAZIONI SPA
NEL MERITO

1) Confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo N.R. 27392 R.G. 42751/01; in ogni caso, in sede di cognizione piena, condannare la Berardi Assicurazioni Sas con sede in Roma, Piazza Cesare Cantù, 19 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore nonché il Signor Berardi Tommaso Vittorio in proprio, residente in Roma Via Atimeto 53 al pagamento in favore della Milano Assicurazioni S.p.A. della somma di Euro 159.881,98 o della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;

2) Accertare e dichiarare che nelle more del procedimento monitorio il debito della Berardi Assicurazioni S.a.s. e del Signor Berardi Vittorio Tommaso in proprio nei confronti della Milano Assicurazioni S.p.A., per i medesimi titoli azionati in via monitoria è aumentato sino all'ammontare di Euro 281.919,26 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo o della diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa e per l'effetto condannare la Berardi Assicurazioni Sas con sede in Roma, Piazza Cesare Cantù, 19 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore nonché il Signor Berardi Tommaso Vittorio in proprio, residente in Roma Via Atimeto 53 al pagamento in favore della Milano Assicurazioni S.p.A. della somma di Euro 281.919,26 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo o della diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa dedotta la somma di cui al decreto ingiuntivo emesso (qualora venisse confermato).

3) Respingere le domande tutte proposte dalla Berardi Assicurazioni S.a.s. nonché dal Signor Berardi Tommaso Vittorio in proprio nei confronti della Milano Assicurazioni S.p.A. perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:



1) "Vero che in data 30.03.2004, durante le operazioni di riconsegna effettuate presso l'Agenzia di Roma, ho accertato che un saldo a debito di Euro 281.919,26 come da verbale che si rammostra al teste prodotto sub doc. 16".

2) "Vero che nel corso dell'ispezione del 12.2.2004 è emerso un saldo a debito della Berardi Assicurazioni sas pari ad Euro 130.569,72, come emerge dalla lettura del verbale d'ispezione, prodotto sub doc. 7 del fascicolo monitorio e che si rammostra al testimone?"

Si indicano quali testi il Signor Domenico Sostegni, Luciano De Stefano e Nazzareno Parpinel domiciliati presso la Milano Assicurazioni S.p.A., Via Senigallia 18/2 (MI).

Si insiste perché il CTU venga chiamato a chiarimenti in merito al contenuto delle note critiche dalla Compagnia datate 8.03.2007.

IN OGNI CASO

4) Con vittoria di spese diritti e onorari.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato Berardi Tommaso Vittorio, in proprio e quale accomodata rio di Berardi Assicurazioni s.a.s. di Berardi Tommaso Vittorio, proponeva rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano il 16.7.04 - notificato in data 22.10.2004 - con il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 159.881,98 oltre interessi e spese in favore di Milano Assicurazioni s.p.a.

L'opponente eccepiva:

- l'inefficacia del decreto emesso nei confronti di persona fisica diversa dal legale rappresentante della Berardi Assicurazioni s.a.s. di Berardi Tommaso Vittorio,
- il difetto di legittimazione processuale di Milano Assicurazioni,
- nonché l'incompetenza del Tribunale adito.

Nel merito affermava:

- che nel 2003 Milano Assicurazioni aveva stomato un rilevante numero di polizze senza giustificazione e senza versare l'indennità prevista dall'art. 8 bis ANA;
- che il verbale di ispezione del 19.2.2004, pur sottoscritto, doveva ritenersi contestato;
- che il recesso per giusta causa comunicato da Milano Assicurazioni era illegittimo;
- che i conteggi eseguiti dalla preponente erano errati.

Chiedeva che fossero accolte le eccezioni preliminari con conseguente declaratoria di nullità del decreto o revoca dello stesso.

Nel merito chiedeva che fosse accertata l'infondatezza del credito vantato da Milano Assicurazioni, operate le dovute compensazioni e dato atto della cessione *banco iudicis* del credito dell'agente nei confronti della Cassa Previdenza Agenti.

Si costituiva l'opposta che contestava le deduzioni avversarie, sottolineando la corretta identificazione anche attraverso il codice fiscale di Berardi Tommaso Vittorio, la sussistenza dei poteri di rappresentanza di Milano Assicurazioni in capo alla dr. Reichlin, la competenza del Tribunale di Milano sia quale foro pattiziamente scelto dalle parti che quale foro del contratto e del pagamento.

Nel merito osservava:

- che sussisteva la giusta causa di recesso, essendo emerso che l'ex agente aveva indebitamente omesso di trasmettere premi incassati per € 130.569,72;
- che la dismissione del portafoglio era stata concordata tra le parti al fine di sanare una situazione di difficoltà dell'ex agenzia e non poteva aver determinato danni in considerazione del ridotto lasso di tempo in cui era stata eseguita;
- che gli sconti che l'ex agente era stato autorizzato a concedere erano stati revocati nel 2001 in conseguenza di mancanze del medesimo;
- che i conteggi inerenti a provvigioni sui premi a scadere e a indennità andavano corrisposte non prima di un anno dallo scioglimento del rapporto.



Affermava l'opposta che, al termine delle operazioni di riconsegna, era emerso un saldo a debito dell'ex agente superiore a quello ingiunto e pari a € 281.919,26.

Chiedeva che l'opposizione fosse respinta con conferma del decreto opposto. Chiedeva altresì che, accertato l'aumento del credito di Milano Assicurazioni sino a € 281.919,26, Berardi Tommaso Vittorio fosse condannato al pagamento di tale somma oltre interessi e rivalutazione.

Esaurita la trattazione, nel corso della quale veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ed eseguita ctu contabile, le parti precisavano le rispettive conclusioni - come in epigrafe riportate - e all'udienza del 19.11.2008, concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno innanzitutto respinte le eccezioni preliminari svolte dall'opponente.

Nessun dubbio sussiste infatti in ordine alla corrispondenza tra la persona fisica dell'opponente Berardi Tommaso Vittorio - destinatario del decreto ingiuntivo e costituito in giudizio - e la sua qualità di legale rappresentante della Berardi Assicurazioni s.a.s. di Berardi Tommaso Vittorio.

Del pari va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione processuale di Milano Assicurazioni posto che la dr. Maria Alessandra Reichlin - che ha agito in sede monitoria - ha operato



nei limiti della procura speciale alla stessa conferita il 14.3.2000 (doc.11) dalla società opposta.

Va infine respinta l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto irritualmente svolta dall'opponente, che non ha sviluppato l'eccezione in relazione ad ognuno dei possibili criteri di collegamento giustificativi della scelta del ricorrente, omettendo in particolare di prendere in considerazione il foro del pagamento ex art. 1182 III co.c.c.

Milano Assicurazioni ha agito in via monitoria al fine di ottenere dall'ex agente il pagamento di € 159.881,98 corrispondente al saldo a debito dell'agenzia così come risultante all'esito delle operazioni di riconsegna del 19.2.2004.

E' ammissibile la modificazione della domanda operata da parte opposta, che in comparsa di costituzione ha chiesto la condanna di Berardi Assicurazioni al pagamento della maggior somma di € 281.919,26. Non sono stati, infatti, introdotti nel tema di indagine fatti ontologicamente diversi rispetto a quelli prospettati dalla Milano Assicurazioni con la originaria domanda monitoria (in tal senso Cass. n.7766/04).

La maggior somma richiesta in questa sede dall'opposta, infatti, attiene pur sempre al saldo a debito dell'ex agente, come conclusivamente conteggiato dalla Milano Assicurazioni nell'ultimo verbale di riconsegna datato 30.3.2004.

Con lettera del 12.2.2004 (doc. 8) Milano Assicurazioni ha comunicato a Berardi Assicurazioni s.a.s. di Berardi Tommaso



Vittorio il recesso dal contratto di agenzia deducendone la giusta causa in considerazione della mancata rimessa di premi incassati dall'agente.

Nonostante la generica contestazione della legittimità del recesso per giusta causa, l'opponente non ha negato il mancato versamento alla preponente dei premi incassati - riferiti in particolare alla seconda quindicina di gennaio -, né tanto meno di non aver provveduto al pagamento delle relative somme - pari a € 130.569,72 - come richiesto dall'ispettore il 12.2.2004.

L'omesso pagamento di quanto richiesto dall'ispettore porta inevitabilmente ad escludere che il mancato versamento delle somme incassate in nome e per conto della società - condotta già di per sé gravemente irregolare - fosse da imputare ad un semplice ritardo nella rimessa, ma al induce a propendere per l'incameramento dei premi da parte dell'agente.

La ctu contabile ha, comunque, confermato le mancate rimesse relative alla seconda quindicina di gennaio 04.

L'inadempimento dell'agente è certamente grave e, tenuto conto dell'oggetto dell'omissione - denaro ricevuto per conto della preponente -, tale da compromettere da subito il rapporto fiduciario che necessariamente deve legare preponente e agente e così da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto.

Deve quindi ritenersi legittima la scelta di Milano Assicurazioni di risolvere il rapporto di agenzia per giusta causa.

La ricostruzione degli importi dare/avere *inter partes* va eseguita tenendo conto della ctu contabile effettuata sulla base della documentazione messa a disposizione dalle parti e nel contraddittorio delle stesse.

In proposito non pare superfluo osservare che, in mancanza di documentazione, il consulente non ha potuto eseguire alcuna valutazione in ordine all'indennità ex art. 8 bis ANA da riduzione di portafoglio.

Ne consegue che nulla può essere riconosciuto all'ex agente a tale titolo.

Va poi condivisa la scelta del ctu -- peraltro concordata coi ctp delle parti, come risulta dalle osservazioni del dr. Sciacchitano nelle note depositate da Berardi Assicurazioni il 7.3.2007 -- di procedere con esame a campione delle regolarizzazioni eseguite da Milano Assicurazioni in relazione alle anomalie e irregolarità contabili e amministrative e ciò in considerazione del rilevante numero di voci da controllare che avrebbe reso l'indagine particolarmente lunga e onerosa.

Al contrario non è condivisibile l'impostazione del ctu in relazione alla somma garantita da fideiussione.

In particolare non può farsi rientrare tra le partite a credito dell'opponente la cauzione prestata dall'ex agente, in conformità all'art. 4 ANA in forma di polizza fideiussoria (n. 224001745), a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali dell'agente



Si rileva, infatti, che secondo le previsioni dell'art. 4 IV e V co. ANA - richiamate dalla polizza all'art. 2 - l'agente non può invocare la compensazione tra cauzione e importi da lui dovuti sino alla definitiva chiusura dei conti e, ove sia pendente una controversia giudiziale, la cauzione rimane vincolata sino al momento di definizione della controversia.

La cauzione risulta, dunque, tuttora vincolata, né la polizza fideiussoria avrebbe potuto essere preventivamente escussa dalla preponente.

Non rientra, quindi, tra le partite a credito dell'ex agente l'importo di € 84.640,52 garantito con fideiussione.

In conclusione, tenuto conto del saldo complessivo a debito dell'ex agente (€ 278.670,69), delle provvigioni spettanti all'ex agente dopo lo scioglimento del rapporto di agenzia (€ 8.859,00), delle indennità spettanti all'agente uscente € 80.700,91 risulta un debito dell'opponente nei confronti di Milano Assicurazioni pari a € 189.110,78.

Berardi Assicurazioni s.a.s. di Berardi Tommaso Vittorio e Berardi Tommaso Vittorio personalmente sono dunque tenuti a pagare a Milano Assicurazioni s.p.a. la somma di € 189.110,78 oltre agli interessi legali dal 30.3.2004 al saldo.

Quanto al dedotto maggior danno derivante da svalutazione monetaria, il relativo ulteriore risarcimento può essere riconosciuto, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte (S.U. 19499/08), nei limiti dell'eventuale differenza - calcolata dal

30.4.2004 - tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il tasso degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 1° co c.c.

Il decreto ingiuntivo emesso per una somma diversa e minore rispetto a quella accertata come dovuta, va revocato, lasciando tuttavia a carico dell'opponente le spese della fase monitoria visto che al momento della richiesta di ingiunzione tale minor somma era effettivamente dovuta dall'ex agente.

Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:


- respinge l'opposizione proposta da Berardi Assicurazioni s.a.s. di Berardi Tommaso Vittorio e Berardi Tommaso Vittorio personalmente;
- revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano il 16.7.04 - notificato in data 22.10.2004 - in favore di Milano Assicurazioni s.p.a.;
- condanna Berardi Assicurazioni s.a.s. di Berardi Tommaso Vittorio e Berardi Tommaso Vittorio personalmente a pagare a Milano Assicurazioni s.p.a. la somma di € 189.110,78 oltre agli interessi legali dal 30.3.2004 al saldo e rivalutazione nei limiti esplicitati in motivazione;

- condanna l'opponente al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte opposta, liquidate in complessivi € 11.465,00 (di cui € 155,00 per spese, € 3.310,00 per diritti e € 8.000,00) oltre alle spese di ctu come liquidate in corso di giudizio, accessori di legge, da aggiungersi alle spese già liquidate nel decreto opposto.

Milano, 25.2.2009

IL CANCELLIERE CT
Alberto Piatto

Il Giudice unico
dr. Orietta Micciché



IL CANCELLIERE CT
Alberto Piatto